



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. Ric. El. n.3/2021**

il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente

riunito in camera di consiglio il giorno 17.6.2021 per decidere sul ricorso *ex art. 8*, comma 3, delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma” promosso dal Dott. MANTELLI Gianfranco, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi il 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la sua candidatura a Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, in quanto, essendo “magistrato ordinario in quiescenza”, “rientrante nel divieto previsto dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015, aderendo questa Commissione anche al parere n. 1/2021 espresso in questa materia dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport”, nonché per “la mancata compilazione della domanda di compilazione nella domanda di candidatura della parte relativa alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e della legge n.14/1978”;

viste le “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”;

letto il ricorso e ritenuto tempestivo;

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**



redatta in forma sintetica

### FATTO

1. Il Dott. Mantelli ha ritualmente presentato la propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Con provvedimento del 31 maggio 2021, la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi in data 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la candidatura del Dott. Gianfranco Mantelli in quanto "rientrante nel divieto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015" e per "la mancata compilazione della domanda di compilazione nella domanda di candidatura della parte relativa alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e della legge n.14/1978".

Con ricorso presentato a mezzo pec in data 7 giugno 2021, il Dott. Mantelli ha impugnato il provvedimento di esclusione della propria candidatura del 31 maggio 2021 emesso dalla Commissione Verifica Poteri della UITA, chiedendo al Tribunale Federale della UITA di «*annullare il provvedimento emesso dalla Commissione Verifica Poteri e pubblicato sul sito ufficiale della Unione Italiana Tiro a Segno in data 31.5.2021, ammettendo la candidatura del sottoscritto Gianfranco Mantelli alla Presidenza della Unione Italiana Tiro a Segno*».

La Procura Federale, a cui il ricorrente ha notificato il presente ricorso, e gli altri controinteressati al ricorso non hanno presentato le eventuali controdeduzioni nel termine dell'11 giugno 2021, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), delle predette "Norme".

2. Con il proprio ricorso il Dott. Mantelli ha impugnato il provvedimento *de quo* sulla base di una serie di motivi, come qui di seguito precisati.

Il ricorrente riguardo all'esclusione per "il divieto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015", innanzitutto, ha eccepito l'errore di diritto, in quanto nel caso di specie si sarebbe realizzato "un evidente travisamento interpretativo della c.d. Legge Madia (L. 7.8.2015 n.124), ed in particolare dell'art. 17, 3° c. citato nel provvedimento di esclusione".



Lo stesso, inoltre, ha dedotto sia la “disparità di trattamento” nel caso di specie, esponendo che mentre la sopra citata c.d. “legge Madia” è ritenuta applicabile dalla Commissione Verifica Poteri nell’ambito UITA, la stessa legge non lo sarebbe in altri enti similari, per la loro duplice natura giuridica, pubblica e privata, quali l’ACI (Automobile Club d’Italia) e l’AeCI (AeroClub d’Italia), nonché per lo stesso CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano; sia la violazione di un diritto soggettivo garantito dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e dagli artt. 6, 7, 29 e 30 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 10.12.1948.

Per quanto concerne l’esclusione per “la mancata compilazione della domanda di compilazione nella domanda di candidatura della parte relativa alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e della legge n.14/1978”, il Dott. Mantelli ha eccepito la “nullità del modello di dichiarazione di candidatura *in parte qua*”, deducendo che quanto contestato dalla Commissione Verifica Poteri “si fonda su una considerazione meramente formalistica del modello medesimo, che prescinde del tutto dalla necessaria preliminare valutazione della natura giuridica e della validità del punto del modello cui si riferisce, ed è, pertanto, priva di alcuna incidenza sulla sostanziale validità dell’atto”.

#### **MOTIVI**

Il collegio ritiene che il ricorso presentato dal Dott. Gianfranco Mantelli sia meritevole di accoglimento.

Al riguardo, ad avviso del collegio, appare dirimente stabilire se il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, divieto sancito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n.135, possa condurre alla declaratoria di inammissibilità ad opera della Commissione



verifica poteri UITA in fase di verifica della ammissibilità delle candidature, propedeutica allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale.

Va tenuto conto, anche, che la medesima disposizione prevede una espressa deroga per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, categoria, quest'ultima, che comprende tutti gli Enti aventi natura associativa.

Impregiudicata, tuttavia, ogni valutazione in ordine alla questione della applicabilità agli organi elettivi della UITA della deroga al divieto in parola, sulla quale sussistono interpretazioni discordanti nelle varie sedi chiamate ad esprimere parere, assume rilievo decisivo ed assorbente la valutazione della configurabilità dell'ipotesi *de qua* quale causa di esclusione dall'elettorato passivo anche in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il procedimento di nomina del Presidente UITA.

Al riguardo, infatti, sull'aspetto dell'applicabilità della deroga al divieto di attribuzione degli incarichi a personale collocato in quiescenza i dubbi sono legati alla circostanza che, successivamente al parere del Collegio di Garanzia del CONI n. 1/2021, è stato adottato con D.M. 08/03/2021 il nuovo statuto UITA che, avendo un impatto innovativo sul quadro regolatorio preso in esame dal parere del Collegio di Garanzia del CONI, sembrerebbe poter incidere sulle conclusioni cui esso è pervenuto.

Detti dubbi non appaiono, peraltro, dissipati dal recente parere rilasciato sul punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 18/05/2021, né dal Ministero della Difesa che, con un ancora più recente parere reso in data 27/05/2021, si è limitato ad affermare genericamente la natura associativa dell'ente UITA.

Tanto doverosamente premesso, ed a prescindere della sussumibilità dell'UITA nella categoria degli Enti pubblici non economici aventi natura associativa, occorre evidenziare che nel caso di specie il procedimento di nomina del Presidente è un procedimento complesso a formazione progressiva che si compone di una fase assembleare elettiva e di una successiva fase di competenza del Ministero vigilante che si conclude con il decreto di nomina del Ministro della Difesa.



Nella prima fase che attiene all'esercizio dei diritti elettorali attivo e passivo, il controllo da effettuarsi concerne il corretto esercizio di tali diritti da contemperarsi con le esigenze di garantire il libero e più ampio accesso alla competizione elettorale attraverso regole di stretta interpretazione che individuino i limitati casi di incandidabilità e ineleggibilità.

Il collegio osserva che la Corte Costituzionale in numerosi arresti giurisprudenziali, a partire dagli anni settanta ad oggi, ha costruito il rapporto tra diritto di elettorato passivo e cause di ineleggibilità ed incompatibilità come un rapporto tra regola ed eccezione nel senso che "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione" (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze n. 571 del 1989, n. 344 del 1993, n. 141 del 1996 e n. 283 del 2010).

Tale elaborazione giuridica rinviene il proprio fondamento nell'art. 51 della Costituzione, laddove si prevede il diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, che la Corte ha ascrivito alla sfera dei diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre distinguere tra cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità.

Infatti, l'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla, senza che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa (cfr. Corte Costituzionale n. 97 del 1991).

Ne consegue che la valutazione preventiva delle candidature alla sessione elettorale deve essere operata limitatamente alla sussistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità sulla base delle regole, insuscettibili di interpretazione analogica, dettate dalla legge e, nel caso specifico, dallo Statuto dell'Ente.

Al riguardo, rileva che lo statuto dell'UITA preveda le cause di incandidabilità e di ineleggibilità all'art. 16, rispettivamente commi 1 e 4, e che tra esse non sia espressamente contemplato lo status di lavoratore in quiescenza.



Tale limitazione riportabile alla conferibilità degli incarichi e, quindi, se mai applicabile all'Ente pubblico economico associativo UITA, riconducibile nell'ambito delle incompatibilità, è questione che, ad avviso del collegio, dovrà essere valutata dal Ministero vigilante nella fase procedimentale di sua competenza volta al conferimento dell'incarico ed alla nomina degli organi elettivi, atteso che, in tale fase, il potere del Ministro non si estrinseca in una mera presa d'atto e ratifica del risultato elettorale ma, come si afferma nello stesso parere n.1/2021 del Collegio di garanzia del CONI, *"sia subordinata ad una vera e propria attività di valutazione. Il D.P.R. che chiude il procedimento è così presupposto per l'esercizio di quei poteri propri dell'ufficio di attribuzione, di cui all'art. 2, comma 1, T.U. Pubblico Impiego" e "Il potere di nomina si sostanzia, bensì, in una valutazione di merito, ed eventuale approvazione del candidato, che deve essere idoneo a perseguire gli importanti compiti demandati all'UITA dal Ministero della Difesa, nonché le finalità sportive che derivano dal suo essere "altresì" Federazione affidata anche alla vigilanza del CONI"*.

Sarà nell'ambito del procedimento di nomina da parte del Ministero della Difesa, pertanto, che dovranno essere valutate la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità dell'incarico diverse dalle cause di incandidabilità e ineleggibilità.

Per quanto attiene alla contestata mancata compilazione sul modulo di presentazione della candidatura della parte relativa alla dichiarazione di insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e della legge n.14/1978, impegnandosi a rilasciare apposita dichiarazione in tal senso, in caso di elezione, all'atto dell'assunzione della carica in oggetto, il collegio osserva che, sia per la sua formulazione e sia per le considerazioni che precedono, appare evidente che essa non è destinata a produrre effetti in fase preelettiva sulla candidabilità ed eleggibilità del candidato, ma soltanto successivamente in fase di eventuale assunzione della carica.

Pertanto, la incompleta compilazione del modulo limitatamente a detta dichiarazione non può costituire per sua natura vizio sanzionabile con l'esclusione della candidatura, sanzione peraltro non prevista espressamente in nessuna delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la procedura elettorale, trattandosi di requisiti la cui



insussistenza dovrà essere comprovata, in caso di elezione, all'atto di assunzione della carica.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso, visto l'art. 8, comma 3 lett. c) delle "Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma", il Collegio annulla, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento di diniego alla candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno del Dott. Gianfranco Mantelli.

Il Collegio, pertanto, incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al Dott. Gianfranco Mantelli, di pubblicare la decisione sul sito istituzionale della UITA nonché di provvedere ai relativi incombeni per la predisposizione dell'elenco aggiornato degli ammessi alle candidature.

Roma, 17 giugno 2021

Il Presidente

f.to avv. Achille Reali

Il Componente

f.to avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

f.to avv. Michele Girardi